



CONSIGLIO NAZIONALE
DEGLI INGEGNERI

CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI

14/03/2016

U-rsp/1509/2016



presso il
Ministero della Giustizia

AG/U/2016
Circ.n. 693/U-AG/2016

Ai Presidenti dei Consigli
degli Ordini degli Ingegneri

LORO SEDI

OGGETTO: Proposta di creazione di un Organismo di mediazione a livello nazionale

Cari Presidenti,

l'Assemblea dei Presidenti, preso atto dell'esito dell'indagine svolta presso gli Ordini territoriali tramite il GdL "Ingegneria Forense" ed il Coordinamento delle Commissioni Ingegneria Forense, ha recentemente espresso parere favorevole alla proposta di istituzione di un Organismo di mediazione a livello nazionale.

In sintesi, la proposta prevede quanto segue:

- creazione di un Organismo di mediazione Centrale - il CNI - del quale gli Ordini che intenderanno aderire saranno sedi secondarie;
- gli Ordini, in quanto sedi secondarie, potranno operare senza doversi fare preventivamente riconoscere dal Ministero della Giustizia;
- l'Organismo di mediazione, istituito come associazione nazionale, avrà un suo Statuto ed una propria denominazione da definire.

Con la creazione dell'Organismo di mediazione a livello nazionale il CNI si pone l'obiettivo di sottolineare l'importanza della mediazione/conciliazione e l'importanza di un organismo al quale gli iscritti possano fare riferimento in ogni situazione, ad esempio nella stesura di contratti o nella definizione di incarichi professionali.

Per permettere a tutti gli Ordini un esame compiuto sull'argomento e per raccogliere eventuali suggerimenti al riguardo, inviamo in allegato i documenti predisposti dal GdL CNI "Ingegneria Forense", coordinato dal Consigliere Andrea Gianasso.

Cordiali saluti

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
Ing. Riccardo Pellegatta

IL PRESIDENTE
Ing. Armando Zambrano

via XX Settembre, 5
00187 Roma, Italy
tel. +39 06 6976701
segreteria@cni-online.it
segreteria@ingpec.eu
www.tuttoingegnere.it

IPOTESI DI CREAZIONE DI UN ORGANISMO DI MEDIAZIONE A LIVELLO NAZIONALE PRESSO IL CNI

Per iniziativa del CNI, tramite la Fondazione, può essere organizzata una sede di mediazione centrale con possibilità di convenzione per eventuali sedi territoriali da attivare; **gli Ordini locali potranno essere sede secondaria senza doversi fare preventivamente riconoscere dal Ministero.**

In definitiva, si offre agli Ordini locali il proprio riconoscimento per permettere loro di operare direttamente, senza altri adempimenti.

L'organismo di mediazione, istituito come associazione nazionale, avrà un suo Statuto una propria denominazione (ad esempio, in via provvisoria: "Ingegneri Consulenti tecnici Mediatori Arbitri" – "ICMA").

Con la creazione del un Organismo di mediazione a livello nazionale il CNI si pone l'obiettivo di sottolineare:

- l'importanza della mediazione/conciliazione;
- l'importanza di un organismo al quale, tra l'altro, possano fare riferimento tutti gli iscritti nella definizione di incarichi professionali (sarà sufficiente al riguardo inserire nelle proposte di incarico professionale lavoro una clausola finale in cui si indica che in caso di controversie ci si rivolge ad un certo organismo di mediazione per radicare la competenza presso l'organismo di mediazione proposto dal Consiglio Nazionale degli ingegneri);
- l'importanza di non lasciare i nostri iscritti in balia delle proprie controparti (che potrebbero chiamarli davanti ad un qualsiasi organismo di mediazione in qualunque parte d'Italia, dato che in questa materia infatti la "giurisdizione" è nella disponibilità di chi per primo chiama l'altro alla conciliazione).

INDAGINE SVOLTA DAL COORDINAMENTO DELLE COMMISSIONI DI INGEGNERIA FORENSE SULL'INTERESSE DEGLI ORDINI A CREARE UN ORGANISMO DI MEDIAZIONE E LIVELLO NAZIONALE

Il Coordinamento delle Commissioni Ingegneria Forense ha svolto un'indagine conoscitiva tra i partecipanti al Coordinamento e al Gdl IF Cni al fine di conoscere **quanti Ordini sono già dotati di un organismo di mediazione e quanti Ordini sarebbero interessati a che il CNI costituisca un Organismo nazionale.**

E' stato chiesto ai colleghi che partecipano al Coordinamento di prendere informazioni presso i rispettivi Ordini e rispondere ai seguenti quesiti:

- a) se l'Ordine territoriale ha un organismo di mediazione autonomo o con altri enti,
- b) se l'Ordine è interessato a che il CNI costituisca l'Organismo di mediazione nazionale,
- c) se e in quale forma l'Ordine è intenzionato a diventare sede di un organismo di mediazione, d) fornire considerazioni e informazioni.

L'indagine è stata svolta su 32 Ordini territoriali.

Nella tabella alla pagina seguente sono raccolte le risposte dei referenti territoriali che fanno rilevare la quota di interesse del 38% per la costituzione di un organismo di mediazione a livello nazionale organizzato dal Cni.

INTERESSE PER GLI ORGANISMI DI MEDIAZIONE D LGS 28/2010

nr	segnalazione del referente provincia di	1		2		3			4				5 considera o informaz		
		ha proprio organismo		ha organismo di mediaz con altri enti		interess organ Cni			è intenz diventare sede organ med						
		si	no	si	no	si	no		si					no	
		1.1	1.2	2.1		2.2	3.1	3.2	3.3	4.1.1	4.1.2	4.1.3		4.1.4	4.2
1	BERGAMO		1			1			1					1	vedi nota
2	BOLOGNA	1				1	1								vedi nota
3	BRESCIA		1			1		1			1				
4	CAGLIARI		1			1	1					1			
5	COMO		1			1		1						1	vedi nota
6	FERRARA		1			1		1			1	1			vedi nota
7	LA SPEZIA		1			1		1						1	
8	LATINA						1								
9	LECCO		1			1		1			1				vedi nota
10	LODI		1	1	Cam Oim				1						
11	MILANO	1				1		1							vedi nota
12	MONZA BRIANZA		1			1			1						
13	NAPOLI						1								
14	PARMA	1				1			1						
15	PERUGIA		1			1	1				1	1	1		vedi nota
16	PESARO URBINO	1				1	1								vedi nota
17	PORDENONE		1			1	1							1	
18	SALERNO						1								
19	SONDRIO		1			1			1					1	vedi nota
20	TERAMO		1			1			1						
21	TRENTO	1				1			1						vedi nota
22	TRIESTE		1			1	1								vedi nota
23	VENEZIA		1	1	Cam Arbitr			1						1	
24	VERCELLI		1			1	1							1	
	TOTALE 1	5	16	2		19	10	7	7	0	4	3	1	7	
25	ALESSANDRIA		1			1		1							poco interess
26	AOSTA		1			1		1							incerto
27	ASTI		1			1	1								interessato
28	BIELLA		1			1	1								interessato
29	CUNEO		1	1	Cam Comm			1							poco interess
30	NOVARA		1			1		1							incerto
31	TORINO		1	1	Cam Oim			1							non interessato
32	VERBANO CUSIO OSS		1			1		1							poco interess
	TOTALE 2	0	8	2		6	2	6	0						
	TOTALE GENERALE	5	24	4		25	12	13	7						
							38%								

Il questionario è stato inoltrato ai referenti dei circa 40 Ordini che partecipano al CCIF e/o al GdL IF Cni. Alcuni colleghi hanno informato che sarebbe stato sottoposto al Consiglio dell'Ordine dopo la chiusura estiva.

Esito del questionario:

- **Ordini già dotati di un proprio organismo di mediazione** **17 %**
- **Ordini non dotati di un organismo di mediazione** **83 %**
 - di cui hanno un organismo unitamente ad altri enti* **14 %**
- **Ordini interessati ad avere un organismo a livello nazionale** **38 %**
- **Ordini non interessati ad avere un organismo a livello nazionale** **40 %**
(compresi gli Ordini già dotati di un proprio organismo)
- **Ordini che non hanno risposto** **22 %**

In conclusione, se il 50% degli Ordini che non hanno risposto decidesse di optare per il parere favorevole, la percentuale di pareri favorevoli salirebbe al 49% dei 106 Ordini, per un totale di circa 52 Ordini territoriali.

Considerato il numero di Ordini che presumibilmente aderirebbero all'Organismo nazionale come Sezioni locali, si ritiene che sussistano i presupposti portare avanti l'iniziativa, tenendo conto in particolare che:

- chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia in materia di *condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari*, è tenuto, assistito dall'avvocato, preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione,
- il giudice, anche in sede di giudizio di appello, valutata la natura della causa, lo stato dell'istruzione e il comportamento delle parti, *può disporre l'esperimento del procedimento di mediazione*; in tal caso, l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale, anche in sede di appello.

L'atto costitutivo sarà successivamente redatto con atto notarile a cura del CNI.

ASSOCIAZIONE NAZIONALE
INGEGNERI CONSULENTI TECNICI, MEDIATORI E ARBITRI

ICMA

STATUTO

COSTITUZIONE, SEDE, DURATA, SCOPI

Art. 1 - Denominazione, Costituzione e Sede

L'Associazione Nazionale "*Ingegneri Consulenti Tecnici, Mediatori e Arbitri*" - ICMA, è costituita con il patrocinio della Fondazione CNI, ha sede in Roma, via XX Settembre 5 ed è regolamentata dal presente Statuto e dalle vigenti norme di legge in materia.

Art. 2 - Carattere dell'Associazione

L'Associazione ha carattere culturale, non ha fini di lucro ed ha come finalità:

- a) lo sviluppo della cultura della soluzione alternativa delle vertenze e la divulgazione dei metodi per la risoluzione dei conflitti e delle controversie in ogni sua forma;
- b) lo sviluppo della cultura della mediazione e della conciliazione attraverso lo studio, la ricerca, l'organizzazione di corsi di formazione ed aggiornamento;
- c) lo sviluppo della cultura in materia di consulenza tecnica in ambito giudiziario ed extragiudiziario e di procedure arbitrali;
- d) la promozione e l'organizzazione, fornendo l'adeguata assistenza specialistica, di Sezioni dell'Organismo di mediazione presso gli Ordini professionali territoriali, nonché Enti e società.

L'Associazione potrà partecipare, quale Socio, ad altri circoli e/o associazioni aventi scopi analoghi, nonché partecipare ad Enti con scopi culturali e sociali, sia in Italia, sia all'estero.

Art. 3 - Durata

La durata è a tempo illimitato, salvo scioglimento per provvedimento amministrativo o per delibera dell'Assemblea, con la maggioranza e le modalità previste dagli articoli 15 e 31 del presente Statuto.

Art. 4 - Scopi

L'Associazione si prefigge i seguenti scopi:

- lo studio, la ricerca, l'organizzazione e la divulgazione dei metodi per la risoluzione dei conflitti e delle controversie alternativa alla sede giudiziaria;
- l'aggiornamento e l'approfondimento della cultura nelle procedure arbitrali, in materia di consulenza tecnica d'ufficio e di parte;
- la promozione, l'organizzazione e lo sviluppo di iniziative di istruzione, la formazione e l'aggiornamento in materia di conciliazione e di consulenza tecnica giudiziaria ed extragiudiziaria, anche degli associati;
- la valorizzazione, la promozione e la tutela della figura del Conciliatore e del Mediatore sociale, del Consulente tecnico di ufficio e di parte, del perito,

- dell'ausiliario giudiziario;
- la promozione e l'assistenza per l'apertura di sportelli provinciali di conciliazione;
 - la rappresentanza degli interessi professionali e scientifico-culturali dei propri Soci presso organismi nazionali, europei ed internazionali e la promozione del loro riconoscimento;
 - la promozione di scambi culturali e di iniziative editoriali;
 - la costituzione di un elenco dei propri iscritti da diffondere, nelle forme appropriate, presso i soggetti che possono avere interesse in materia di conciliazione, di mediazione e di assistenza tecnica in materia giudiziaria ed extragiudiziaria;
 - la promozione dell'Associazione stessa mediante proposte di collaborazione con Ministeri, Enti locali ed altri;
 - la predisposizione di un codice etico e di comportamento;
 - il coordinamento con altri organismi similari operanti nell'ambito nazionale, per una migliore organizzazione del servizio sul territorio.

L'Associazione, nell'ambito delle sue finalità, può stipulare accordi di carattere organizzativo e scientifico con Enti, Società, Organizzazioni e Associazioni Culturali affini, operanti in Italia e all'estero.

L'Associazione ha, inoltre, la possibilità di confederarsi con altre Associazioni operanti sia a livello nazionale, sia a livello internazionale, che perseguono scopi similari.

Le principali attività che l'Associazione intende svolgere sono le seguenti:

- **attività riguardanti l'organizzazione di attività di arbitrato, mediazione e in generale di attività di soluzione delle liti alternativa alla sede giudiziaria;**
- attività culturali: convegni, conferenze, congressi, dibattiti, mostre scientifiche e tecniche, inchieste, seminari, istituzione di biblioteche;
- attività di formazione: corsi di preparazione e corsi di perfezionamento, costituzione di comitati di studio e ricerca;
- attività editoriale: pubblicazione di una rivista-bollettino, pubblicazione degli atti di convegni, di seminari, degli studi e delle ricerche nel rispetto delle leggi sull'editoria.
- attività atte alla realizzazione concreta degli scopi indicati al primo comma del presente articolo;

Art. 5 - Statuto e Regolamento

L'Associazione è regolata dal presente Statuto e da un Regolamento Interno.

Detto Regolamento Interno è redatto dal Consiglio Direttivo e sottoposto all'Assemblea dei Soci.

SOCI

Art. 6 - Requisiti dei Soci

L'Associazione è costituita dalla totalità dei Soci, che si riuniscono periodicamente in Assemblea.

E' socio di diritto il Presidente del CNI, o un Consigliere CNI in carica suo delegato.

.....

(articolo da completare dal CNI)

ORGANI DIRETTIVI

Art. 11 - Organi dell'Associazione

Gli organi direttivi dell'Associazione sono costituiti da:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo, composto da Presidente, Vicepresidente, Segretario, Tesoriere e il Consigliere CNI nominato;
- il Revisore.

ASSEMBLEA

Art. 12 - Partecipazione all'Assemblea

L'Assemblea viene convocata in via Ordinaria una volta l'anno, *entro il 30 giugno per l'approvazione del bilancio dell'anno precedente*, per l'eventuale rinnovo delle cariche e per presentare il bilancio preventivo dell'anno in corso.

L'Assemblea può essere inoltre convocata, sia in sede Ordinaria, sia in sede Straordinaria, per decisione del Consiglio Direttivo o per richiesta motivata, indirizzata al Presidente, da almeno un terzo degli associati.

Art. 13 - Compiti dell'Assemblea

Ad essa competono le seguenti prerogative:

in sede Ordinaria:

- eleggere, entro un mese dal proprio insediamento, il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere che, insieme con il Presidente CNI o del suo delegato, costituiscono il Consiglio Direttivo;
- discutere e deliberare sui bilanci annuali consuntivi e preventivi e sulle relazioni del Consiglio Direttivo;
- approvare il programma d'attività dell'Associazione proposto dal Presidente di concerto con il Consiglio Direttivo;
- deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo.

In sede Straordinaria:

- deliberare sullo scioglimento dell'Associazione;
- deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
- deliberare sul trasferimento della sede legale;
- deliberare su ogni argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo o da almeno un decimo degli associati.

Art. 14 - Convocazione

Le Assemblee Ordinarie e Straordinarie sono convocate, con preavviso di almeno quindici giorni di calendario, mediante invito indirizzato ai Soci, nelle forme della posta elettronica certificata (P.E.C.), a cura del Presidente. Nei casi d'urgenza il termine di preavviso può essere ridotto a sette giorni di calendario.

In seconda convocazione l'Assemblea non può essere costituita nello stesso giorno della prima.

Art. 15 - Deliberazioni dell'Assemblea

L'Assemblea in sede Ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno degli aventi diritto.

L'Assemblea in sede Straordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno i due terzi dei Soci.

L'Assemblea in sede Ordinaria e Straordinaria in seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei presenti.

Non sono ammesse deleghe.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente.

I verbali delle riunioni dell'Assemblea sono redatti dal Segretario in carica o, in sua assenza e per quella sola Assemblea, da persona scelta dal Presidente fra i presenti.

Il Presidente ha inoltre la facoltà, quando lo ritenga opportuno, di farsi assistere da un Notaio per redigere il verbale dell'Assemblea fungendo questi da Segretario, sia per l'Assemblea in sede Ordinaria che Straordinaria.

L'Assemblea Ordinaria e Straordinaria delibera, sia in prima sia in seconda convocazione, con la maggioranza minima della metà più uno dei voti espressi.

L'Assemblea Straordinaria delibera lo scioglimento dell'Associazione, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.

Le deliberazioni prese in conformità allo statuto, obbligano tutti i Soci anche se assenti, dissenzienti o astenuti dal voto.

CONSIGLIO DIRETTIVO**Art. 16 - Composizione del Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo è l'organo di governo dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo dura in carica con la stessa durata del Consiglio CNI e, solo per l'ordinaria amministrazione fino all'Assemblea Ordinaria che procede al rinnovo delle cariche.

In caso di dimissioni, decesso, decadenza od altro impedimento di non più di due componenti, il Consiglio Direttivo ha la facoltà di procedere all'integrazione per cooptazione tra i più votati.

Non possono essere eletti a far parte del Consiglio Direttivo i Componenti del Consiglio Nazionale Ingegneri e del Consiglio di Amministrazione INARCASSA e coloro già componenti di Consigli Direttivi di altre Associazioni patrocinate dalla Fondazione CNI.

Art. 17 - Compiti del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo ha il compito di:

- deliberare sulle questioni riguardanti l'attività dell'Associazione per l'attuazione delle sue finalità e secondo le direttive dell'Assemblea,
- prendere direttamente, salvo convalida ove prevista, tutte le iniziative atte al conseguimento degli scopi sociali, al potenziamento e al miglioramento dell'Associazione e all'attuazione dei programmi dell'attività;
- amministrare i fondi dell'Associazione, deliberare su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario che ecceda l'ordinaria amministrazione;

- deliberare sull'adesione e partecipazione dell'Associazione ad Enti ed istituzioni pubbliche e private nazionali e internazionali che interessano l'attività dell'Associazione stessa designandone i rappresentanti da scegliere fra i Soci;
- predisporre i Bilanci Consuntivi e Preventivi da sottoporre all'Assemblea;
- dare parere su ogni altro oggetto sottoposto al suo esame dal Presidente.

Il Consiglio Direttivo è regolarmente insediato quando sono presenti almeno la metà dei Consiglieri, uno dei quali deve essere il Presidente o, in sua assenza, il Vice Presidente.

Esso delibera a maggioranza semplice dei Consiglieri presenti; in caso di parità, prevale la mozione per cui ha votato il Presidente o, in sua assenza, il Vice Presidente.

Il Consiglio Direttivo, nell'esercizio delle sue funzioni può avvalersi della collaborazione di Commissioni consultive o di studio, nominate dal Consiglio stesso, composte di Soci e non Soci, assegnare incarichi specifici a singoli Consiglieri, Soci e non Soci.

Art. 18 - Riunioni del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente o di almeno quattro membri del Consiglio stesso, tramite richiesta al Presidente, ogni volta che se ne dimostri la necessità, ma non meno di una volta ogni sei mesi, per l'esame dell'andamento della gestione sociale.

L'avviso di convocazione deve essere inviato dal Segretario, con posta elettronica ordinaria o certificata (P.E.C.), con 15 giorni d'anticipo. In caso di particolare urgenza, può essere convocato a mezzo di posta elettronica certificata (P.E.C.) da inviare almeno 2 giorni prima.

Possono partecipare alle adunanze del Consiglio Direttivo, su invito del Presidente, il Revisore ed esperti, interni od esterni all'Associazione; il diritto di voto rimane in ogni modo limitato ai membri elettivi del Consiglio.

Le sedute e deliberazioni del Consiglio sono verbalizzate dal Segretario - che sottoscrive il verbale unitamente al Presidente - e sono valide con la presenza della maggioranza semplice dei Consiglieri.

PRESIDENTE

Art. 19 - Compiti del Presidente

Il Presidente:

- rappresenta l'Associazione a tutti gli effetti di fronte terzi ed in giudizio;
- ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali;
- firma gli atti sociali che impegnano l'Associazione sia nei riguardi dei Soci sia dei terzi;
- sovrintende, in particolare, all'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- può delegare, ad uno o più Consiglieri, parte dei suoi compiti in via transitoria o permanente;
- ha l'obbligo di convocare, entro 60 giorni, l'Assemblea generale dei Soci quando è richiesta da almeno un terzo degli associati, come indicato all'articolo 12.

SEGRETARIO Art. 20 - Compiti del Segretario

Il Segretario:

- conserva i registri e verbalizza le riunioni e le Deliberazioni della Giunta, del Consiglio e dell'Assemblea;
- prepara e firma la corrispondenza ordinaria, mantiene i contatti della Presidenza con i membri del Consiglio, informa il Consiglio Direttivo e, quando si ravvisi l'opportunità, gli uffici e Sedi Secondarie, degli atti dell'Associazione;
- organizza, dirige e sorveglia le votazioni direttive o per referendum;
- garantisce risposta alla posta;
- in caso d'assenza o d'impedimento è sostituito da altro Consigliere designato dal Presidente.

TESORIERE**Art. 21 - Compiti del Tesoriere**

Il Tesoriere:

- attua riscossioni e pagamenti di carattere ordinario, rilasciando o pretendendo ricevute pienamente liberatorie;
- promuove ed attua le iniziative del Consiglio Direttivo necessarie alla vita economica dell'Associazione, redige e pubblica preventivi e consuntivi di gestione economica amministrativa, effettua prelevamenti e versamenti da e su conti correnti bancari o postali, conserva i registri contabili.

In caso d'assenze od impedimento, è sostituito dal Segretario o da persona nominata dal Presidente.

Art. 22 - Revisione legale dei Conti

La revisione legale dei conti viene affidata ad un Revisore incaricato dalla Fondazione CNI.

TITOLO IV - FINANZA E PATRIMONIO**Art. 23 - Entrate dell'Associazione**

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- *(da completare a carico del CNI)*
-
- da eventuali contributi ordinari e straordinari, deliberati dall'Assemblea in relazione a particolari iniziative che richiedono disponibilità eccedenti quelle del bilancio ordinario;
- da contributi di pubbliche amministrazioni, Ordini Territoriali degli Ingegneri, Enti locali, istituti di credito ed Enti in genere;
- da sovvenzioni, donazioni o lasciti d'associati o di terzi.

I Soci non hanno alcun diritto a titolo personale sul patrimonio sociale, che deve interamente restare all'Associazione. Durante la vita dell'Associazione, non è quindi

consentito distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione, nonché fondi di riserva o capitale.

NORME FINALI E GENERALI

Art. 24 - Esercizi sociali

L'esercizio inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

L'amministrazione e la tenuta della contabilità dell'Associazione, sono affidate al Tesoriere secondo le direttive del Presidente.

Art. 25 - Scioglimento e liquidazione

In caso di scioglimento, l'Assemblea designerà uno o più liquidatori determinandone i poteri.

Il netto risultante dalla liquidazione sarà devoluto secondo le indicazioni dell'Assemblea ad altre Associazioni aventi scopi Sociali simili all'Associazione, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 32 - Regolamento interno

Particolari norme di funzionamento e d'esecuzione del presente Statuto sono disposte con Regolamento Interno da elaborarsi a cura del Consiglio Direttivo.

Art. 33 - Rinvio

Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto, si rinvia alle norme di Legge ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.

Firmato:

.....

In base all'art. 16 del Regolamento di attuazione del D.Lgs n. 28 del 04.03.2010 aggiornato il 04.11.2013: *Attuazione dell'articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali* è istituito il Registro degli organismi con decreto del Ministro della giustizia.

Sino all'emanazione di tale decreto, il registro degli organismi istituito con il decreto del Ministro della giustizia 23 luglio 2004, n. 222.

Nel registro sono iscritti, a domanda, gli organismi di mediazione costituiti da enti pubblici e privati. Il responsabile verifica la professionalità e l'efficienza dei richiedenti l'iscrizione e in particolare:

- la capacità finanziaria e organizzativa;
- il possesso di una polizza assicurativa di importo non inferiore a 500.000 euro per la responsabilità derivante dall'attività di mediazione;
- i requisiti di onorabilità di soci, associati, amministratori o rappresentanti;
- la trasparenza amministrativa e contabile dell'organismo;
- le garanzie di indipendenza, imparzialità e riservatezza nello svolgimento del servizio di mediazione (vedasi Regolamento e codice etico);
- il numero dei mediatori, non inferiore a cinque, che hanno dichiarato la disponibilità a svolgere le funzioni di mediazione per il richiedente;
- la sede dell'organismo (sedi distaccate presso gli Ordini, da ufficializzare).

LA FASE ATTUATIVA

Gli enti pubblici o privati, che diano garanzie di serietà ed efficienza, sono abilitati a costituire organismi deputati, su istanza della parte interessata, a gestire il procedimento di mediazione nelle materie di cui all'articolo 2 del presente decreto.

Gli organismi devono essere iscritti nel registro.

L'organismo, unitamente alla domanda di iscrizione nel registro, deposita presso il Ministero della giustizia:

- il proprio Regolamento di procedura relativo all'Organismo di mediazione
- il codice etico,

comunicando ogni successiva variazione.

Nel regolamento devono essere previste, fermo quanto stabilito dal presente decreto, le procedure telematiche eventualmente utilizzate dall'organismo (Regolamento Elettronico), in modo da garantire la sicurezza delle comunicazioni e il rispetto della riservatezza dei dati.

Al regolamento devono essere allegate le tabelle delle indennità (TARIFFARIO) spettanti agli organismi costituiti da enti privati, proposte per l'approvazione a norma dell'articolo 17. Ai fini dell'iscrizione nel registro il Ministero della giustizia valuta l'idoneità del regolamento.

**ORGANISMO DI MEDIAZIONE DEL CONSIGLIO NAZIONALE INGEGNERI
ISCRITTO AL N. XXXX (PDG XXXX) DEL REGISTRO DEGLI ORGANISMI ABILITATI A
SVOLGERE LA MEDIAZIONE**

SEDE TERRITORIALE C/O ORDINE DEGLI INGEGNERI DI

REGOLAMENTO

Art. 1) DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente Regolamento si intende:

- per “Organismo di mediazione”, o semplicemente “Organismo” OdM, l’organismo costituito dal Consiglio Nazionale Ingegneri, iscritto nell’apposito Registro istituito presso il Ministero della Giustizia, deputato a gestire il procedimento di mediazione ai sensi della normativa vigente;
- per **“Responsabile dell’Organismo”** si intende la persona fisica, cui sono attribuiti, con atto interno dell’OdM, specifici compiti di coordinamento a livello nazionale nonché i compiti e le prerogative riservate a tale soggetto dalla normativa vigente per la sede di competenza quale Responsabile;
- per **“Responsabile di sede territoriale”, o semplicemente “Responsabile”,** s’intende colui al quale sono attribuiti i compiti e le prerogative riservate a tale soggetto dalla normativa vigente per la sede locale. Egli si occuperà di assistere ed agevolare il mediatore e le parti durante tutte le fasi della procedura, nonché di effettuare tutte le verifiche per quanto concerne gli aspetti logistici, amministrativi e fiscali della sezione territoriale di appartenenza;
- per **“Segreteria”** si intende la struttura di supporto, comunque denominata, che cura la gestione delle procedure di mediazione.

Art. 2) AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il servizio di mediazione offre la possibilità di giungere alla composizione delle controversie civili e commerciali, vertenti sui diritti disponibili, tra due o più soggetti tramite l’intervento di un mediatore indipendente, imparziale e neutrale.

2. Per mediazione si intende l'attività svolta, ai sensi del D. Lgs. 28/2010, del DM 180/2010 e successive modifiche, da un terzo imparziale e competente, finalizzata ad assistere le parti nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, anche, con la formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa, su concorde richiesta delle parti.

3. Il mediatore è la persona fisica chiamata a svolgere, in forma individuale o collegiale, l'attività di mediazione all'interno di una delle sedi dell'Organismo di cui al presente regolamento.

4. In conformità agli articoli 1, 2, 5 e 19 del D.lgs. 4 aprile 2010, n. 28, il presente regolamento si applica a tutti i procedimenti di mediazione instaurati innanzi alla sede centrale o ad una delle sedi territoriali dell'Organismo di Mediazione del Consiglio Nazionale Ingegneri.

5. La Mediazione ha una durata non superiore a 3 mesi dal deposito dell'istanza. In caso di ricorso alla procedura su invito del giudice, il termine decorre dalla scadenza fissata dal giudice per il deposito dell'istanza.

6. Il procedimento di mediazione si svolge presso le sedi comunicate ed accreditate al Ministero di Giustizia. La sede del procedimento di mediazione può essere modificata con il consenso di tutte le parti, del mediatore e del Responsabile di sede territoriale.

Art. 3) LA SEGRETERIA

1. La Segreteria amministra il servizio di mediazione sotto la direzione del Responsabile. Tutto il personale appartenente al servizio di Segreteria deve essere imparziale e non svolgere attività di consulenza sul merito delle controversie.

2. La Segreteria predispone un registro, anche informatico, per ogni procedimento di mediazione, che contiene le annotazioni relative al numero d'ordine progressivo, i dati identificativi delle parti, l'oggetto della controversia, il mediatore designato, eventuali mediatori ausiliari o co-mediatori, lo svolgimento del primo incontro di cui all'art. 8 del D. Lgs. 28/10, l'eventuale nomina di un esperto, la durata del procedimento e il relativo esito.

3. La segreteria verifica la conformità della domanda di mediazione ai requisiti formali previsti dal presente regolamento e l'annota nell'apposito registro, predisponendo altresì un singolo fascicolo per ogni procedimento di mediazione.

4. La segreteria inoltre verifica l'avvenuto pagamento delle spese di avvio del procedimento entro la data fissata per il primo incontro e delle spese di mediazione, prima della prosecuzione della procedura di mediazione, ai sensi dell'art. 8, comma 1 del D. Lgs. 28/2010.

5. La Segreteria comunica in forma comprovante l'avvenuta ricezione:

- a) alla parte istante la data e il luogo dell'incontro di mediazione;
- b) all'altra o alle altre parti la domanda di mediazione;
- c) comunica a tutte le parti del procedimento il nominativo del mediatore designato, la data e il luogo dell'incontro di mediazione.

Inoltre, nelle mediazioni in cui l'esperimento del procedimento non costituisce condizione di procedibilità ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. 28/2010, la comunicazione potrà indicare che l'incontro non avrà luogo, ove almeno una di esse non comunichi la propria intenzione di partecipare allo stesso.

Su richiesta di parte, la Segreteria attesta, per iscritto:

- a) l'avvenuto deposito della domanda;
- b) l'avvenuta chiusura del procedimento.

Il deposito della domanda di mediazione, nonché l'adesione della parte invitata al procedimento, ovvero la eventuale richiesta di quest'ultima di differimento della data del primo incontro di mediazione, costituiscono atto di accettazione del presente Regolamento e delle indennità di cui alla tabella allegata.

Nei casi di cui all'art. 5, comma 1 del D. Lgs. 28/2010, la Segreteria rilascia l'attestato di conclusione del procedimento solo in presenza di verbale di mancata partecipazione al primo incontro o in tutti gli altri casi di svolgimento effettivo.

La parte invitata potrà prendere visione dei documenti depositati dall'istante, ove non riservati, solo dopo aver aderito al procedimento o previa autorizzazione dell'istante.

Art. 4) IL RESPONSABILE DELL'ORGANISMO

1. Il Responsabile dell'Organismo svolge funzioni di controllo e coordinamento delle sedi locali, relazionandosi con i relativi Responsabili territoriali.
2. Svolge, per la sede centrale, il ruolo e le funzioni di cui all'art. 5

Art. 5) IL RESPONSABILE DI SEDE TERRITORIALE

1. Il Responsabile sovrintende alle attività della Segreteria per le attività di mediazione e nomina i mediatori ai sensi del successivo art. 7.
2. Il Responsabile può comunicare alle parti:
 - a) la conclusione del procedimento in qualsiasi momento le parti dichiarino o evidenzino il mancato interesse a proseguire il procedimento;
 - b) la conclusione del procedimento decorsi tre mesi dal deposito, salvo diversa concorde volontà delle parti.
3. Egli dichiara concluso il procedimento, comunicandolo alle parti, nel caso in cui l'incontro non possa essere svolto per il rifiuto della parte invitata. Qualora l'istante lo richieda, potrà rilasciare un'attestazione in tale senso. La presente disposizione non è applicabile quando il tentativo di mediazione costituisce condizione di procedibilità ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. 28/2010.

Art. 6) IL MEDIATORE

1. Il mediatore non decide, ma chiarisce alle parti la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione e le aiuta nella composizione della controversia, tramite la ricerca di un accordo soddisfacente.
2. Il mediatore è individuato dal Responsabile tra i nominativi inseriti negli appositi elenchi, nel rispetto della normativa vigente e dell'art. 7.
3. Le parti possono individuare congiuntamente il mediatore tra i nominativi inseriti negli elenchi.
4. Il mediatore non deve trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità previste da specifiche norme di legge e dal codice etico di cui all'allegato , che va considerato parte integrante del presente Regolamento.

5. Prima dell'inizio di ciascun procedimento di mediazione e comunque prima dell'incontro con le parti, il mediatore sottoscrive un'apposita dichiarazione di imparzialità, indipendenza e neutralità e aderisce al codice etico.
6. Ove si renda necessario e secondo quanto previsto dalla legge, il Responsabile dell'Organismo può individuare un co-mediatore che aiuti il mediatore nell'esercizio della sua funzione, senza ulteriori spese a carico delle parti.
7. Ove necessario, il Responsabile dell'Organismo procede alla sostituzione del mediatore designato.
8. Ciascuna parte può richiedere al Responsabile in base a giustificati motivi, la sostituzione del mediatore. Nel caso in cui le funzioni di mediatore siano svolte dal Responsabile, sull'istanza di sostituzione provvede il Responsabile dell'Organismo di cui all'art. 4, se sia quest'ultimo dell'istanza decide il Presidente del CNI.

Art. 7) CRITERI PER LA NOMINA DEI MEDIATORI

1. Il mediatore è nominato dal Responsabile.
 2. Per ciascun mediatore è conservato, sotto la vigilanza del Responsabile, un fascicolo contenente il curriculum dettagliato del professionista, gli attestati relativi ai corsi frequentati dallo stesso e le schede di valutazione dell'operato del mediatore.
 3. Il Responsabile predispone, tramite la segreteria, una scheda, anche su supporto informatico, relativa alle specializzazioni eventualmente possedute, alle procedure gestite, alla partecipazione a corsi frequentati, sia relativamente alla competenza professionale che alle tecniche di mediazione. Il mediatore annualmente dovrà provvedere all'aggiornamento del proprio fascicolo e della propria scheda.
 4. Il Responsabile, valutati il curriculum professionale del mediatore (corsi di specializzazione professionale, competenza tecnica in mediazione, esperienza professionale, ecc.) e l'oggetto della mediazione, individua il mediatore più adeguato per la gestione della singola controversia.
- L'esperienza maturata in concreto dal mediatore costituisce un elemento ulteriore per la scelta del professionista più idoneo a gestire la mediazione demandata

all'organismo. Il Responsabile valuta quindi l'esperienza dei mediatori avendo riguardo non solo al numero di mediazioni svolte ma anche alla tipologia di conflitto (ad esempio multiparte) e al livello di conflitto raggiunto tra le parti.

5. Qualora il Responsabile individui più professionisti ugualmente idonei in base ai criteri sopra citati, oppure si tratti di controversie rientranti in ambiti che sono da considerarsi di normale gestione, si procederà alla nomina secondo il criterio della turnazione, avendo riguardo sia al numero di incarichi assegnati ai mediatori nell'anno in corso, sia al valore delle procedure precedentemente assegnate. In tutti i casi, il Responsabile valuterà anche il continuo aggiornamento del mediatore.

6. Il mediatore deve comunicare alla Segreteria, prontamente e comunque non oltre due giorni dalla comunicazione della sua designazione, l'accettazione dell'incarico. All'atto dell'accettazione dell'incarico, il mediatore deve sottoscrivere una dichiarazione di imparzialità, indipendenza e neutralità, secondo la formula di cui all'apposito allegato al presente regolamento.

Art. 8) AVVIO DEL PROCEDIMENTO

1. Il procedimento di mediazione si attiva su istanza di parte:

- a) quando si intende esercitare in giudizio un'azione relativa ad una controversia, che ha ad oggetto una delle materie previste dall'art. 5 comma 1 bis del d.lgs 28/2010;
- b) quando l'esperimento del procedimento di mediazione è disposto dal giudice;
- c) sulla base di un'apposita clausola contrattuale;
- d) volontariamente.

2. Il procedimento si avvia attraverso il deposito di una domanda completa presso la Segreteria, secondo le modalità previste ed utilizzando gli appositi moduli, disponibili anche sul sito internet dell'Organismo di mediazione. Nella domanda devono essere indicati:

- a) il nome dell'Organismo di mediazione;
- b) le generalità ed i recapiti delle parti e degli eventuali difensori tecnici e/o consulenti,

- c) unitamente ai documenti d'identità degli stessi e ad eventuali deleghe;
- d) l'oggetto della controversia;
- e) le ragioni della pretesa;
- f) il valore della controversia sulla base dei criteri indicati nel codice di procedura civile;
- g) la ricevuta dell'avvenuto pagamento delle spese di avvio, salvo specifiche esenzioni.

3. La Segreteria procede all'istruttoria della domanda presentata. Qualora la domanda si presenti incompleta rispetto agli elementi sopraindicati oppure la parte istante non provveda al versamento delle spese di avvio, quando dovute, il Responsabile tiene in sospeso la domanda e invita la parte richiedente a provvedere al suo perfezionamento entro il termine di 7 giorni dal ricevimento della comunicazione, decorsi inutilmente i quali non si darà corso alla procedura. Le parti possono depositare domande congiunte o contestuali. La domanda può essere depositata anche nei confronti di più parti.

4. Il Responsabile fissa la data del primo incontro tra le parti entro 30 giorni dal deposito della domanda, salvo diverso accordo tra le parti o motivate esigenze organizzative.

5. La Segreteria comunica alle parti la data del primo incontro con mezzo idoneo a dimostrarne l'avvenuta ricezione e trasmette loro copia della domanda di mediazione. Le parti, almeno 7 giorni prima dell'incontro, confermano chi sarà presente allo stesso.

7. Ogni parte ha diritto di accesso agli atti del procedimento, ad eccezione di quelli relativi alle sessioni separate, cui ha accesso la sola parte che ha partecipato alla sessione separata.

8. Qualora venga a mancare l'apposita abilitazione dell'Organismo successivamente al deposito della domanda, la Segreteria ne informa le parti e fornisce alle stesse l'elenco degli Organismi di mediazione abilitati presso cui potrà svolgersi il procedimento.

Art. 9) PROCEDURA DI MEDIAZIONE E PRIMO INCONTRO

1. Le parti partecipano agli incontri personalmente. In casi particolari, tramite apposita delega scritta, possono farsi sostituire da un proprio rappresentante informato dei fatti e munito dei necessari poteri. Quando la legge espressamente lo prevede, le parti devono farsi assistere da un avvocato, con spese a proprio carico; possono comunque farsi assistere da un difensore tecnico o da un consulente di fiducia.

2. Prima che abbia luogo, il primo incontro può essere rinviato solo per eccezionali e comprovati motivi, con il consenso di tutte le parti, previa verifica della disponibilità dell'Organismo.

2. Il primo incontro con il mediatore si svolge con l'obiettivo di chiarire alle parti la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione e invitare le stesse ed i loro avvocati ad esprimersi sulla possibilità di iniziare la procedura di mediazione. Detto incontro si conclude, in ogni caso, con la redazione di apposito verbale.

3. Nel caso in cui le parti decidano, nel corso del primo incontro, di non proseguire, il procedimento si conclude con un verbale di mancato accordo sulla prosecuzione del procedimento e sono dovute le sole spese di avvio e le spese vive. In detto verbale viene dato atto unicamente delle presenze e della volontà relativa alla prosecuzione del tentativo di mediazione, senza possibilità di verbalizzare le motivazioni.

5. Il mediatore conduce l'incontro senza formalità di procedura sentendo le parti sia congiuntamente che separatamente. Il mediatore, d'intesa con le parti, può fissare eventuali incontri successivi al primo.

6. L'Organismo può avvalersi, anche per lo svolgimento di singole procedure, delle strutture, del personale, dei mediatori di altri Organismi, iscritti nell'apposito Registro istituito presso il Ministero della Giustizia, con i quali siano stati conclusi specifici accordi, il testo dei quali è pubblicato sull'apposita pagina internet dell'Organismo.

7. Su richiesta del mediatore il Responsabile individua un consulente tecnico seguendo le indicazioni fornite dallo stesso mediatore, sempre che tutte le parti

siano d'accordo e si impegnino a sostenerne gli eventuali oneri in eguale misura, salvo diverso accordo. Il compenso del consulente tecnico sarà determinato sulla base del Tariffario stabilito per i consulenti tecnici del Tribunale e al pagamento dello stesso provvederanno direttamente le parti.

8. Qualora il mediatore nominato non possa svolgere il proprio incarico in modo imparziale, dovrà informare immediatamente il Responsabile che provvederà alla sua sostituzione.

Art. 10) ESITO DELL'INCONTRO DI MEDIAZIONE

1. Il verbale di accordo ed il verbale di mancato accordo sono documenti sottoscritti dal mediatore, dalle parti ed eventualmente dai loro avvocati, secondo quanto previsto dalla legge.

Nel verbale il mediatore dà atto dell'esito dell'incontro ed, eventualmente, dell'impossibilità di una parte di sottoscriverlo o della mancata partecipazione di una delle parti al procedimento di mediazione.

2. Quando tutte le parti lo richiedono, il mediatore formula una proposta di accordo. La proposta di conciliazione è comunicata alle parti per iscritto, tramite la Segreteria. Le parti fanno pervenire alla Segreteria, per iscritto ed entro 7 giorni, l'accettazione o il rifiuto della proposta. In mancanza di risposta nel termine, la proposta si ha per rifiutata. Salvo diverso accordo delle parti, la proposta non può contenere alcun riferimento alle dichiarazioni rese o alle informazioni acquisite nel corso del procedimento. In caso di mancata adesione o partecipazione alla procedura di mediazione di una delle parti, il mediatore non può formulare la proposta.

3. In ogni caso, il verbale sarà consegnato alle parti solo a seguito del versamento all'Organismo dell'intero importo delle spese di mediazione dovute.

4. Tutti gli oneri e obblighi derivanti dall'accordo raggiunto restano a carico delle parti.

5. Al termine del procedimento di mediazione la Segreteria consegna alle parti la scheda di valutazione di cui all'allegato.

Art. 11) RISERVATEZZA

1. Il procedimento di mediazione è riservato e tutto quanto viene dichiarato nel corso dell'incontro, comprese eventuali motivazioni, non può essere registrato e viene verbalizzato dandone poi lettura per conferma ed accettazione.

2. Rispetto alle dichiarazioni rese ed alle informazioni acquisite nel corso di eventuali sessioni separate e salvo il consenso della parte da cui le dichiarazioni e le informazioni stesse provengano, il mediatore e coloro che siano eventualmente presenti sono tenuti alla riservatezza nei riguardi di tutti gli altri soggetti. Parimenti, il mediatore, le parti e tutti coloro che intervengono all'incontro non possono divulgare a terzi i fatti e le informazioni apprese nel corso del procedimento di mediazione. A tal fine, i soggetti presenti all'incontro di mediazione, dovranno sottoscrivere apposita dichiarazione.

3. Le parti non possono utilizzare, nel corso di un eventuale successivo giudizio, arbitrato o procedimento contenzioso promossi dalle stesse parti in relazione al medesimo oggetto, anche parziale, iniziato, riassunto o proseguito dopo l'insuccesso della mediazione, le dichiarazioni e le informazioni apprese durante il procedimento di mediazione, salvo il caso in cui vi sia consenso della parte da cui provengono le informazioni e le dichiarazioni. Le parti non possono chiamare il mediatore, gli addetti della Segreteria e chiunque altro abbia preso parte al procedimento a testimoniare in giudizio o deferire il giuramento decisorio sui fatti e sulle circostanze di cui sono venuti a conoscenza in relazione al procedimento di mediazione.

Art. 12) TIROCINIO ASSISTITO

1. L'Organismo si adopera, ove possibile, per consentire ai propri iscritti di poter svolgere gratuitamente il tirocinio previsto dal DM n. 145/2011. Tuttavia, i mediatori possono svolgere il tirocinio presso qualsiasi altro Organismo di mediazione iscritto al Ministero di Giustizia.

2. Il tirocinio consiste nell'osservare l'operato del mediatore che sta conducendo la procedura, senza interferire in alcun modo. Il tirocinante è tenuto agli stessi obblighi di riservatezza, di indipendenza e di imparzialità a cui è tenuto il mediatore e sottoscrive un'apposita dichiarazione in relazione all'intero procedimento cui assiste.

3. Ad ogni incontro possono assistere al massimo tre mediatori tirocinanti. Prima dell'inizio dell'incontro di mediazione, la presenza dei tirocinanti è comunicata alle parti ed al mediatore. Della presenza dei tirocinanti viene dato atto nel verbale.

Art. 13) ADEMPIMENTI E RESPONSABILITA' DELLE PARTI

1. È di esclusiva responsabilità delle parti:

- il contenuto dell'istanza di mediazione con: l'indicazione dell'oggetto, della natura della controversia e delle ragioni della pretesa, la proponibilità con riferimento al criterio di competenza territoriale per l'individuazione della sede dell'Organismo, nonché alla disponibilità dei diritti fatti valere o comunque, oggetto di mediazione;
- l'indicazione dei soggetti nei cui confronti viene presentata la domanda, anche in relazione ad un eventuale litisconsorzio necessario;
- l'indicazione del valore della controversia;
- la dichiarazione, che la parte rilascia contestualmente al deposito della domanda di mediazione, di non avere avviato presso altri Organismi la medesima procedura;
- l'assoggettabilità della controversia alla procedura di mediazione, eventuali esclusioni o preclusioni che non siano state espressamente segnalate dalle parti all'atto del deposito dell'istanza e che non siano comunque da ricondursi al comportamento non diligente dell'Organismo;
- la forma e il contenuto dell'atto con cui la parte conferisce delega al proprio rappresentante;
- ogni altra dichiarazione fornita all'Organismo o al mediatore, dal deposito dell'istanza sino alla conclusione della procedura.

2. L'Organismo non può essere comunque ritenuto responsabile di eventuali decadenze o prescrizioni, conseguenti a:

- mancata o ritardata effettuazione delle comunicazioni rispetto agli adempimenti non riconducibili alla responsabilità dell'Organismo;
- imprecisa, inesatta o mancata individuazione dell'oggetto della domanda e del diritto tutelato ad opera dell'istante.

In entrambi i casi uniche responsabili sono le parti interessate. Ai fini interruttivi dei termini di decadenza o di prescrizione, è fatta salva la possibilità per la parte istante di effettuare a propria cura la comunicazione del deposito della domanda di mediazione, anche senza l'indicazione della data dell'incontro di mediazione.

3. Nelle procedure di cui all'art. 5, comma 1 bis del D. Lgs. 28/10, le parti devono essere assistite da un avvocato ad ogni incontro di mediazione; qualora esse intendano proseguire senza l'assistenza di un avvocato, l'Organismo di mediazione si intenderà esonerato da ogni responsabilità in ordine all'eventuale disapplicazione del D.Lgs. 28/10. Anche ai fini del relativo tariffario, la procedura si intenderà quindi proseguita su base esclusivamente consensuale.

Art. 14) INDENNITA'

1. Le indennità dovute dalle parti sono quelle previste dal DM 180/2010, come modificato dal DI 145/2011, art. 16 e ss.mm.ii..

2. Nelle controversie che richiedono specifiche competenze tecniche, qualora l'organismo si avvalga di esperti iscritti negli albi dei consulenti presso i tribunali, il loro compenso verrà determinato secondo le tariffe professionali, se esistenti, o diversamente concordato con le parti e il pagamento delle relative parcelle non rientra negli importi previsti in tabella.

3. L'indennità comprende le spese di avvio del procedimento e le spese di mediazione. Le spese vive documentate verranno richieste separatamente.

4. Le spese di avvio, da intendersi come spese a copertura della gestione amministrativa, sono dovute dalla parte istante nel momento del deposito della domanda di mediazione e dalla parte convenuta al momento della sua adesione, in

ogni caso prima della data fissata per il Primo incontro. Inoltre, la Segreteria potrà richiedere alla parte istante il pagamento delle spese vive dovutamente documentate. La parte istante dovrà sempre provvedere al pagamento delle spese di avvio, per la convocazione del primo incontro, quando previsto, anche nel caso di mancata partecipazione della o delle parti convocate.

5. Le spese di mediazione comprendono il compenso per l'intera gestione della procedura e l'onorario del mediatore, indipendentemente dal numero di incontri svolti, e sono dovute da entrambe le parti, qualora decidano durante il primo incontro di proseguire con la mediazione, indipendentemente dall'esito finale della procedura, dal numero di mediatori e ausiliari nominati.

6. Ai fini della corresponsione dell'indennità, quando più soggetti rappresentano un unico centro di interessi si considerano un'unica parte.

7. Il verbale del procedimento di mediazione sarà consegnato alle parti dopo il versamento all'Organismo dell'intero importo delle spese di mediazione.

8. Le spese di mediazione sono corrisposte al termine del primo incontro di mediazione per intero, se le parti concordano nella prosecuzione della procedura. Al termine della procedura verrà richiesto il pagamento delle eventuali maggiorazioni previste nell'apposito allegato.

Nel regolamento devono essere previste, fermo quanto stabilito dal presente decreto, le procedure telematiche eventualmente utilizzate dall'organismo (Regolamento Elettronico), in modo da garantire la sicurezza delle comunicazioni e il rispetto della riservatezza dei dati.

(da predisporre)

**ORGANISMO DI MEDIAZIONE DEL CONSIGLIO NAZIONALE INGEGNERI
ISCRITTO AL N. XXXX (PDG XXXX) DEL REGISTRO DEGLI ORGANISMI ABILITATI A
SVOLGERE LA MEDIAZIONE**

CODICE ETICO PER I MEDIATORI

Premesso che:

- indipendenza significa assenza di qualsiasi legame oggettivo (rapporti personali o professionali) tra il mediatore e parti, loro consulenti e loro parenti,
- imparzialità indica un'attitudine soggettiva del mediatore, il quale non deve favorire una parte a scapito dell'altra,
- neutralità si riferisce alla posizione del mediatore, il quale non deve avere un diretto interesse all'esito del procedimento di mediazione,

chiunque sia chiamato a svolgere il ruolo di mediatore (o di ausiliario o esperto) è tenuto a considerare sempre che la sua posizione è caratterizzata da indipendenza, imparzialità e neutralità ed è quindi tenuto all'osservanza delle seguenti norme di comportamento:

1. Il mediatore deve essere formato adeguatamente e si impegna a mantenere ed aggiornare costantemente la propria preparazione, in particolare sulle tecniche di mediazione e composizione dei conflitti.
2. Il mediatore deve rifiutare la nomina nel caso in cui non si ritenga qualificato.
3. Il mediatore si obbliga a rispettare le norme previste dal Regolamento dell'Organismo di mediazione a cui è iscritto.
4. Il mediatore deve sottoscrivere, prima dell'inizio di ciascun procedimento di mediazione e comunque prima dell'incontro con le parti, una dichiarazione di imparzialità, indipendenza e neutralità. Egli si impegna inoltre a comunicare qualsiasi circostanza che possa inficiare la propria indipendenza e imparzialità o che possa ingenerare la sensazione di parzialità o mancanza di neutralità.

5. Il mediatore deve sempre agire, e dare l'impressione di agire, in maniera completamente imparziale nei confronti delle parti e rimanere neutrale rispetto alla lite.
6. Il mediatore ha il dovere di rifiutare la designazione e di interrompere l'espletamento delle proprie funzioni, qualora emergano elementi che gli impediscano di mantenere un atteggiamento imparziale e/o neutrale.
7. Il mediatore deve assicurarsi che, prima dell'inizio dell'incontro di mediazione, le parti abbiano compreso ed espressamente accettato:
 - a) le finalità e la natura del procedimento di mediazione;
 - b) il ruolo del mediatore e delle parti;
 - c) gli obblighi di riservatezza a carico del mediatore, delle parti e di tutti coloro che intervengono nel procedimento di mediazione;
8. Il mediatore verifica, nel caso in cui le parti non partecipino personalmente all'incontro, che i loro rappresentanti siano muniti dei necessari poteri.
9. Il mediatore deve svolgere il proprio ruolo con la dovuta diligenza, indipendentemente dal valore e dalla tipologia della controversia, dal numero degli incontri e dal compenso.
10. Il mediatore non deve esercitare alcuna pressione sulle parti.

ORGANISMO DI MEDIAZIONE DEL CONSIGLIO NAZIONALE INGEGNERI
ISCRITTO AL N. XXXX (PDG XXXX) DEL REGISTRO DEGLI ORGANISMI ABILITATI A
SVOLGERE LA MEDIAZIONE
CRITERI DI DETERMINAZIONE DELL'INDENNITÀ

1. L'indennità comprende le spese di avvio del procedimento e le spese di mediazione.

2. Per le spese di avvio, a valere sull'indennità complessiva, è dovuto da ciascuna parte un importo di euro 40,00 + IVA in caso di controversie il cui valore rientri nella soglia dei 250.000,00 euro o di euro 80,00 + IVA se il valore della controversia supera tale cifra, importo che è versato da entrambe le parti se dopo il primo incontro preliminare decidono di proseguire con la mediazione. (Sentenza del TAR Lazio n. 1351/2015 del 23 gennaio 2015).

Si specifica che indipendentemente dall'esito della procedura di mediazione l'Organismo di Mediazione del Consiglio Nazionale Ingegneri richiederà alla parte istante le spese vive documentate (raccomandate inviate per le convocazioni ecc..) prima della consegna del verbale.

3. Per le spese di mediazione è dovuto da ciascuna parte l'importo indicato nelle tabelle.

4. L'importo massimo delle spese di mediazione per ciascun scaglione di riferimento, come determinato a norma della tabella A:

a) può essere aumentato in misura non superiore a un quinto tenuto conto della particolare importanza, complessità o difficoltà dell'affare;

b) deve essere aumentato in misura non superiore a un quarto in caso di successo della mediazione;

c) deve essere aumentato di un quinto nel caso di formulazione della proposta ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo;

d) nelle materie di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo, deve essere ridotto di un terzo per i primi sei scaglioni, e della metà per i restanti, salva la riduzione prevista dalla lettera e) del presente comma, e non si applica alcun altro

aumento tra quelli previsti dalla presente previsione a eccezione di quello previsto dalla lettera b) del presente comma;

e) deve essere ridotto a euro quaranta per il primo scaglione e ad euro cinquanta per tutti gli altri scaglioni, ferma restando l'applicazione della lettera c) del presente comma quando nessuna delle controparti di quella che ha introdotto la mediazione, partecipa al procedimento.

5. Si considerano importi minimi quelli dovuti come massimi per il valore della lite ricompreso nello scaglione immediatamente precedente a quello effettivamente applicabile; l'importo minimo relativo al primo scaglione è liberamente determinato.

6. Gli importi dovuti per il singolo scaglione non si sommano in nessun caso tra loro.

7. Il valore della lite è indicato nella domanda di mediazione a norma del codice di procedura civile.

8. Qualora il valore risulti indeterminato, indeterminabile, o vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, l'organismo decide il valore di riferimento, sino al limite di euro 250.000, e lo comunica alle parti. In ogni caso, se all'esito del procedimento di mediazione il valore risulta diverso, l'importo dell'indennità è dovuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento.

9. Le spese di mediazione sono corrisposte prima dell'inizio del primo incontro di mediazione in misura non inferiore alla metà. Le indennità debbono essere corrisposte per intero prima del rilascio del verbale di accordo di cui all'articolo 11 del decreto legislativo. In ogni caso, nelle ipotesi di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo, l'organismo e il mediatore non possono rifiutarsi di svolgere la mediazione.

10. Le spese di mediazione comprendono anche l'onorario del mediatore per l'intero procedimento di mediazione, indipendentemente dal numero di incontri svolti. Esse rimangono fisse anche nel caso di mutamento del mediatore nel corso del procedimento ovvero di nomina di un collegio di mediatori, di nomina di uno o più mediatori ausiliari, ovvero di nomina di un diverso mediatore per la formulazione della proposta ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo.

11. Le spese di mediazione indicate sono dovute in solido da ciascuna parte che ha aderito al procedimento. Ai fini della corresponsione dell'indennità, quando più soggetti rappresentano un unico centro d'interessi si considerano come un'unica parte.

TABELLA INDENNITA' MEDIAZIONE OBBLIGATORIA (A)

**Spese di Mediazione per le procedure che rientrano nelle materie
in cui il tentativo di conciliazione è condizione di procedibilità.**

VALORE DELLA LITE

SPESA DI MEDIAZIONE

(per ciascuna parte, già ridotta di 1/3 e di 1/2 dal settimo scaglione– gli importi indicati sono soggetti ad IVA)

Fino a € 1.000	€ 160
da € 1.001 a € 5.000	€ 180
da € 5.001 a € 10.000	€ 200
da € 10.001 a € 25.000	€ 240
da € 25.001 a € 50.000	€ 400
da € 50.001 a € 250.000	€ 666
da € 250.001 a € 500.000	€ 1.000
da € 500.001 a € 2.500.000	€ 1.900
da € 2.500.001 a € 5.000.000	€ 2.600
Oltre € 5.000.000	€ 4.600

TABELLA INDENNITA' MEDIAZIONE VOLONTARIA (B)

Spese di Mediazione per le procedure che rientrano nelle materie in cui il tentativo di conciliazione è facoltativa.

VALORE DELLA LITE

SPESA DI MEDIAZIONE

(per ciascuna parte – gli importi indicati sono soggetti ad IVA)

Fino a € 1.000	€ 240
da € 1.001 a € 5.000	€ 270
da € 5.001 a € 10.000	€ 300
da € 10.001 a € 25.000	€ 360
da € 25.001 a € 50.000	€ 600
da € 50.001 a € 250.000	€ 1.000
da € 250.001 a € 500.000	€ 2.000
da € 500.001 a € 2.500.000	€ 3.800
da € 2.500.001 a € 5.000.000	€ 5.200
Oltre € 5.000.000	€ 9.200

Gli importi indicati nella suddetta tabella potranno essere ridotti, previo accordo con tutte le parti.

Ai sensi dell'art 16 del DI 145/2011, della circolare 20 dicembre 2011 e dell'art. 7, comma 1 lett. b) del Decreto 4 agosto 2014, n. 139, che ha modificato l'art. 16 del Decreto Giustizia 18 ottobre 2010, n. 180, dovranno essere corrisposte dopo l'incontro preliminare di mediazione e solo in caso di prosecuzione le spese di avvio

euro 40,00 + IVA in caso di controversie il cui valore rientri nella soglia dei 50.000,00 euro o di euro 80,00 + IVA se il valore della controversia supera tale cifra.

Per la mediazione obbligatoria (la tabella sopra riportata è stata già ridotta):

1. in caso di effettivo svolgimento della mediazione: dalla tabella base (B) si effettua la riduzione di 1/3 per i primi 6 scaglioni e della metà dal 7° in poi.
2. in caso di successo: dall'importo ridotto sub 1 SI AUMENTA di $\frac{1}{4}$ per ciascuno scaglione di riferimento
3. in caso di mancata comparizione dell'altra parte: la parte istante è tenuta a presentarsi al fine del rilascio del verbale- paga 40,00 per il 1° scaglione e 50,00 per i successivi.
4. in caso di mancata comparizione dell'altra parte: se la parte istante , tenuta a presentarsi per il rilascio del verbale, chiede la formulazione della proposta dovrà pagare: (dall'importo ridotto sub 1 per ciascuno scaglione) l'aumento di 1/5
5. non sono consentiti altri aumenti
6. in caso di gratuito patrocinio: non dovrà essere corrisposta alcuna indennità.

(la parte è tenuta a depositare dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà , la cui sottoscrizione può essere autenticata dal mediatore. Se l'organismo lo richiede la parte deve depositare anche la documentazione necessaria a comprovare la veridicità di quanto dichiarato).

Per la mediazione facoltativa, sollecitata dal giudice, prevista dalle parti (nel contratto):

1. in caso di particolare importanza e complessità dell'affare: può essere aumentata in misura non superiore a 1/5
2. in caso di formulazione della proposta: deve essere aumentata di 1/5
3. in caso di successo: aumento non superiore a $\frac{1}{4}$ dell'importo previsto in tabella
4. in caso di mancata comparizione dell'altra parte: la parte istante, se si presenta, paga 40,00 per il 1° scaglione e 50,00 per i successivi.

Tutte le spese non previste dal DI 180/2010 come modificato dal DI 145/2011 sono da ritenersi aggiuntive.